



---

**Informativa n. 01/IDS/2017****Venezia, 2 gennaio 2017**

## **IMPOSTA DI SOGGIORNO PRESENTAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE**

Si ricorda che, in quanto agenti contabili della riscossione "di fatto":

- i Gestori delle strutture ricettive dovranno depositare entro il **30 gennaio 2017** l'allegato mod. 21 rivisitato per l'imposta di soggiorno e riguardante il periodo **01.01.2016 – 31.12.2016**, completo dell'eventuale modello relativo ai sub-agenti (se esistenti).

Il modello, compilato in ogni sua parte e **sottoscritto** dal rappresentante legale della struttura ricettiva quale Agente Contabile, deve essere **redatto su carta in una copia originale**.

Il modello cartaceo potrà essere presentato a mano agli **sportelli** dell'Ufficio Tributi o al protocollo generale del Comune. Potrà inoltre essere trasmesso con **posta raccomandata** all'indirizzo sotto riportato. **Non è previsto l'invio del mod. 21 tramite fax o posta elettronica**.

L'ufficio comunale provvederà successivamente ad inoltrarlo alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Si precisa che il Comune è tenuto a segnalare alla Corte dei Conti la mancata o irregolare presentazione del conto della gestione;

- i Gestori devono tenere e conservare la documentazione riguardante l'imposta di soggiorno per almeno 5 anni (prospetto o registro delle presenze nel quale sono annotate le generalità dell'ospite ed il periodo di soggiorno; copia delle quietanze, debitamente numerate e datate, rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno; copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune e copia dei riversamenti effettuati alla tesoreria dell'Ente; ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta).

Si evidenzia che i Gestori che, nel corso dell'esercizio 2016 non abbiano avuto "maneggio di denaro pubblico", ossia non abbiano registrato incassi da parte degli ospiti per l'imposta di soggiorno e non abbiano effettuato riversamenti al Comune, non sono qualificabili come "agenti contabili" e, quindi, non sono tenuti alla resa del conto 2016.

**Restano fermi tutti gli obblighi dichiarativi e di riversamento già previsti dal regolamento comunale dell'Imposta di soggiorno.**

## **NOTE INFORMATIVE**

La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con delibera n. 19 del 09.01.2013, ha espresso il proprio parere in merito all'inquadramento, agli obblighi ed alle responsabilità dei gestori delle strutture ricettive in relazione all'imposta di soggiorno.

I gestori, infatti, sono tenuti ad incassare l'imposta di soggiorno corrisposta dagli ospiti rilasciandone quietanza ed a riversare le relative somme al Comune secondo le modalità dallo stesso stabilite pur senza assumere il ruolo di sostituto o di responsabile d'imposta.

Partendo da tali considerazioni, la Corte dei Conti ha ritenuto dover ricondurre il ruolo dei Gestori delle strutture ricettive alla categoria degli **"agenti contabili di fatto"**.

Agente contabile è colui che svolge attività comportanti il maneggio di denaro, beni e valori di pertinenza pubblica. In altri termini, ciò che qualifica il gestore della struttura ricettiva come agente contabile è la disponibilità (cd. "maneggio") di denaro pubblico e le attività ad esse connesse (quali la riscossione dell'imposta di soggiorno ed il suo riversamento al Comune).

Da tale inquadramento giuridico, deriva che le attività dei gestori di strutture ricettive in relazione all'imposta di soggiorno sono sottoposte non solo a vigilanza dell'Amministrazione Comunale, **ma anche al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti con nuovi e ulteriori oneri e responsabilità anche penali.**

In particolare, sono tenuti **a rendere il conto della propria gestione mediante l'utilizzo di un apposito modello (mod.21)** approvato con D.P.R. 194/1996. Il Conto di gestione, che evidenzia in modo ordinato e consequenziale il periodo, l'oggetto e gli estremi della riscossione nonché gli estremi di riversamento delle somme nel conto di tesoreria dell'Ente, deve essere trasmesso al Comune entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario per il successivo inoltrare alla Corte dei Conti.

Sono, inoltre, individuate specifiche responsabilità in capo ai Gestori i quali sono personalmente responsabili della gestione dei fondi di cui vengono in possesso, nonché della regolare tenuta e conservazione dei registri, della documentazione e delle ricevute di quietanza delle riscossioni effettuate.

Una particolare figura è quella del sub-agente contabile (o agente secondario): si tratta di agenti incaricati di una gestione parziale rispetto a quella principale dell'agente contabile, al quale sono riversate le somme incassate. I sub-agenti della riscossione sono generalmente nominati qualora vi siano più soggetti preposti all'incasso di denaro pubblico, e si pongono, pertanto, in un rapporto di subordinazione rispetto all'agente contabile (definito "principale"). Al pari dell'agente contabile, anche i sub-agenti sono sottoposti alla vigilanza della Corte dei Conti e sono tenuti alla presentazione del conto (seconda parte del mod. 21) che deve essere "consolidato" nel conto dell'agente contabile principale.

## CONTATTI

Per qualsiasi ulteriore informazione, per visionare la normativa relativa agli agenti contabili, per avere specifiche informazioni sulla compilazione del modello o per **scaricare il file in formato Excel** per la compilazione e stampa del modello stesso, si consiglia di consultare le pagine dedicate all'[imposta di soggiorno](#) sul sito del Comune oppure rivolgersi agli uffici ai seguenti recapiti e nei seguenti orari:

CITTA' DI VENEZIA  
DIREZIONE FINANZIARIA  
Settore Tributi

San Marco, 4030 - 30124 Venezia (Ve) Tel. 0412744091 Fax 0412744050  
Via Forte Marghera, 111 - 30173 Mestre Venezia (Ve) Tel. 0412746091 Fax 0412746045  
mail: [info.tributi@comune.venezia.it](mailto:info.tributi@comune.venezia.it)

Orari di apertura al pubblico: Lun/Mer/Ven. Ore 09:30 – 12:30

### Sintesi adempimento

<b>Adempimento</b>	Resa del conto Agente Contabile Riepilogo delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno dagli ospiti nel corso dell'esercizio finanziario 2016 e delle somme periodicamente riversate alla tesoreria del Comune nel corso dell'esercizio finanziario.
<b>Soggetti tenuti alla presentazione</b>	Tutti coloro che hanno avuto "maneggio di denaro pubblico" nel corso dell'anno 2016
<b>Periodo di riferimento</b>	Dal 01/01/2016 al 31/12/2016
<b>Modello</b>	Mod. 21 approvato con DPR 194/96
<b>Termine di presentazione</b>	30 gennaio 2017
<b>Modalità di presentazione</b>	Il conto della gestione, debitamente compilato e firmato, è presentato al Comune in una copia originale mediante consegna agli sportelli dell'ufficio tributi o al protocollo generale oppure mediante spedizione con raccomandata A.R.

### ALLEGATO:

mod. 21 – allegato D.P.R. 31.01.1996 n. 194 – conto della gestione dell'agente contabile